

**Avv. CLAUDIO LINZOLA**  
VIA HOEPLI 3 – 20121 MILANO  
Tel 02874283 – 0272000557 Fax 02860781  
avvlinzola@studiolegalelinzola.it  
claudio.linzola@milano.pecavvocati.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**

**MILANO**

**R I C O R S O**

per l'**Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC)** (C.F. 80177010156), Associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art. 13 L. n. 349/1986 (D.M. Ambiente 15.10.1996 in GU n° 296 del 18.12.1996) in persona del Presidente pro tempore, Signor Raimondo Silveri, con sede in Milano, Via Solari n°40, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Linzola (C.F. LNZCLD61C27F205I) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Hoepli n. 3, giusta mandato su foglio allegato.

L'avv. Linzola dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al fax n. 02.86.07.81 oppure all'indirizzo PEC [claudio.linzola@milano.pecavvocati.it](mailto:claudio.linzola@milano.pecavvocati.it)

contro

**Regione Lombardia**, in persona del Presidente *pro tempore*, (20124) Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del decreto della Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia del 14.6.2022, n. 8349, avente ad oggetto "Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023, riduzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della L.R. 17/2004, del prelievo di alcune specie di avifauna.

Il presente ricorso è proposto per le seguenti circostanze di fatto ed i successivi motivi di diritto.

**FATTO**

1) Il presente ricorso è proposto per la denegata ipotesi che l'Ill.mo Collegio non assuma la decisione di inibire l'attività venatoria per via della eccezionale situazione climatologica di cui al ricorso R.G. 1426/2022 appena notificato ed iscritto a ruolo.

2) Il calendario venatorio è uno strumento essenziale ai fini della corretta gestione del patrimonio faunistico che deve indicare, anno per anno, ogni specie cacciabile, in relazione alla popolazione rilevata e censita (anche sulla base di rilevamenti internazionali, per le specie migratorie), il numero massimo di capi prelevabili per ogni singola specie in una giornata di caccia e nell'intera annata venatoria, nonché l'estensione temporale dell'attività venatoria

La distinzione tra capi abbattibili per ogni giornata (carniere giornaliero) e nella intera stagione venatoria hanno due finalità, autonome e diverse.

La limitazione del carniere giornaliero è finalizzata ad impedire che in giornate particolarmente propizie (o, nel caso di specie migratorie, nel momento apicale del passo) il cacciatore possa concentrare il prelievo di fauna in pochi giorni e, quindi, in misura eccessiva rispetto alle esigenze di conservazione, prevalenti. La limitazione del carniere giornaliero costituisce, perciò, una specifica forma di tutela della fauna.

Il numero massimo di capi annuale che si possono abbattere (per stagione venatoria cioè) raggiunge gli stessi obiettivi: evitare che ogni cacciatore possa abbattere - anche in più giornate di caccia diverse e magari con poche prede per ciascun giorno di caccia - un numero complessivo di animali troppo elevato, al punto da risultare, complessivamente (sommando tutte le giornate di caccia di tutti i cacciatori) insostenibile.

I due limiti sopra indicati vanno declinati, poi, specie per specie, in relazione appunto alla consistenza faunistica rilevata e stimata, anno per anno.

Se per le specie più abbonanti (o *recte* meno in riduzione) possono trovare applicazione i limiti, massimi, stabiliti dalla legge dello Stato (che sono molto elevati, comunque), ove sia rilevata la contrazione, anche non importante, della popolazione di una o più specie, il calendario venatorio deve modulare i prelievi, sostanzialmente riducendoli in misura adeguata alla esigenza di "*saggia utilizzazione*" del patrimonio faunistico (per riprendere una

definizione contenuta nella direttiva uccelli) o sospendendo l'attività venatoria, atteso in forza della legge statale in materia che la caccia può essere esercitata solo se non determina un impoverimento delle popolazioni faunistiche.

In altri termini il prelievo venatorio deve essere "sostenibile".

Per essere sostenibile l'attività venatoria deve anche essere svolta temporalmente in modo tale da non interferire con le esigenze di riproduzione della fauna (nel caso degli uccelli migratori quindi non deve interferire con la cd migrazione prenuziale).

3) Le esigenze di conservazione si scontrano quindi frontalmente con le richieste del mondo venatorio, che Regione Lombardia regolarmente soddisfa a discapito delle esigenze conservazionistiche.

L'atto impugnato è illegittimo per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **I) Illegittimità per violazione dell'articolo 18, comma 4 della legge 157/92 - Questione di costituzionalità della l.r 17/2004**

La legge regionale "*Calendario venatorio regionale*" indicata in rubrica disciplina in via generale e pretende di disciplinare in perpetuo i contenuti che tale strumento di programmazione deve invece regolare ogni anno, a seconda dell'evoluzione della situazione, dello stato di conservazione delle specie, delle condizioni climatiche, dei prelievi effettuati in natura dai cacciatori: specie cacciabili, inizio e fine della stagione venatoria, modalità di caccia, carnieri giornaliero, carnieri annuale, allenamento ed addestramento cani e periodi di caccia.

Tale legge regionale, all'articolo 1, comma 7, prevede che la Giunta regionale possa ridurre la caccia a determinate specie.

Quindi la legge regionale rimette all'organo esecutivo dell'Ente intimato di indicare quali forme di "riduzione" del prelievo venatorio devono essere previste e per quali specie.

Quest'anno il decreto regionale ha scelto:

- di sospendere la caccia a 5 specie di uccelli;
- di ridurre (di pochi giorni) i periodi di caccia per altre specie: allodola, quaglia ed altre;
- di prevedere un carniere massimo giornaliero e stagionale per il codone ed un carniere massimo giornaliero per le specie merlo e beccaccia.

Per tutte le altre specie, ed anche per quelle considerate nel decreto per le quali le misure sono limitate solo ad alcuni aspetti del prelievo, trova applicazione la legge regionale del 2004 n. 17.

L'articolo 2 della legge prevede un carniere massimo giornaliero di trenta capi per la "selvaggina" migratoria. Già il vocabolo "selvaggina", mai più utilizzato in nessuna legge statale dopo il 1977, denota l'approccio del tutto anacronistico di Regione Lombardia al tema del prelievo venatorio degli animali che vivono in libertà.

Dunque, tornando al decreto, a parte la modesta riduzione di 5 esemplari all'anno per cacciatore per la specie codone, non è nemmeno previsto un carniere stagionale massimo per le altre specie cacciabili; o meglio il carniere massimo è pari al carniere giornaliero moltiplicato per il numero di giornate di caccia: 30 (carniere giornaliero) x 55 (giornate di caccia, al netto di quelle aggiuntive) x il numero dei cacciatori che è di 54.775.

Tradotto in numeri per tutte le specie (codone a parte) è ammesso abbattere, solo in Lombardia, ben 90.378.750 di esemplari di ciascuna specie (eccettuate le due oggetto di normazione nel decreto sul punto).

Per i "palmipedi" (altro vocabolo del tutto fuorviante, utilizzato dall'articolo 2 della l.r. 17/2004) che raggruppa categorie intere di animali, tra le quali gli anatidi, il carniere giornaliero è di 10 esemplari.

Quindi anziché 90 milioni di uccelli ne è autorizzato dunque l'abbattimento di 30 o 40 milioni!

Quand'anche, poi, le giornate di caccia per cacciatore, in media, fossero inferiori a 55 (numero massimo), il numero degli uccelli abbattuti fosse inferiore a capi 30 (o 10) al giorno per cacciatore e non tutti i cacciatori andassero a caccia, i numeri – si ripete per ciascuna specie – sono assolutamente incompatibili con una saggia, ragionevole, legittima e sostenibile gestione del prelievo venatorio.

Senonché la legge regionale 17/2004 impedisce di potere formulare motivi di ricorso su questi temi perché tutti gli argomenti (specie cacciabili, carniere, periodi di caccia) sono stati previsti *ex lege*, resi indisponibili e “sequestrati”. Nel senso che la legge regionale sostituisce, ininterrottamente dal 2004, i calendari venatori annuali.

Il calendario, poi, deve riguardare tutte le specie cacciabili e tutti gli aspetti del prelievo venatorio: carniere giornalieri, orari, date, ecc.

Ma dall'anno 2004, in Lombardia, non si approva più il calendario venatorio e manca un atto amministrativo di carattere ricognitivo e precettivo, che sia attuale, che tenga conto, per tutte le specie, dei dati più aggiornati (flussi, abbattimenti, ecc.), fissando limiti altrettanto attuali ed utili ai prelievi.

Ciò impedisce anche la possibilità di articolare motivi di ricorso, perché manca l'atto da eventualmente impugnare, che è sostituito da una legge del 2004 ad efficacia perpetua.

Nondimeno la ricorrente articola i motivi di ricorso, allo scopo di potere consentire all'Ill.mo Tribunale di esaminarli, una volta che sarà dichiarata incostituzionale la legge regionale lombarda che impedisce l'approvazione annuale di un calendario venatorio riferito a tutte le specie e tutti i profili dell'attività venatoria, con atto amministrativo.

E' evidente, infatti, che gli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 sono in aperto ed insanabile contrasto con quanto indicato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, che all'articolo 18, comma 4, prescrive che il calendario venatorio abbia natura regolamentare, amministrativa (e non legislativa); abbia validità

per una sola stagione venatoria; riguardi tutte le specie cacciabili ed ogni aspetto dell'attività venatoria; e che sulla proposta di calendario venatorio (non su quello che vuole Regione) si esprima sempre ISPRA.

Secondo principi costantemente affermati dalla Corte Costituzionale, la disciplina sulla caccia, avendo per oggetto la fauna selvatica che rappresenta «*un bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema*», è affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Da ciò consegue che sono le norme statali ad indirizzare quelle regionali ed a rappresentare per gli enti derivati dallo Stato un limite invalicabile.

Dalla indicata disposizione statale si evince anche che il procedimento avente ad oggetto la misura e l'intensità dell'attività venatoria deve concludersi con l'adozione di un provvedimento amministrativo e non, come è avvenuto nel caso di specie, con una legge a validità perpetua, indipendentemente da ogni altro interesse e valutazione non gradito.

Tale conclusione è da ritenersi avvalorata da ulteriori considerazioni, discendenti da consolidata giurisprudenza in materia della Corte Costituzionale, che è più volte intervenuta su questo tema.

Si richiama Corte cost., sentenza 90/2013, per cui è «*evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del regolamento sull'attività venatoria e imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere Ispra, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare invece la legge-provvedimento*» (cfr. anche Corte costituzionale 258/2019).

Quindi, la necessità di provvedere con atto amministrativo, relativo a tutte le specie ed a tutti gli aspetti dell'attività venatoria, è l'unica opzione coerente ed ammessa con il peculiare contenuto che nel caso di specie il calendario

(*nomen est omen*) deve assumere. Si tratta dell'unico modo per inserire armonicamente le regole venatorie nel tessuto della legge n. 157 del 1992, nonché nella cornice dell'articolo 9 Cost., e che, inoltre, si riconnette ad un regime di effettiva flessibilità certamente ed evidentemente più marcato che nell'ipotesi in cui il contenuto di un provvedimento sia cristallizzato nella forma della legge (cfr. in termini, anche Corte Costituzionale, n.7 del 17.1.2019).

E' la procedimentalizzazione annuale, integrale e non parziale, che consente di contemperare gli interessi ambientali, attuali, in gioco, connotandosi, altresì, un calendario annuale per il soppesato e coerente apparato motivazionale che, in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione, necessariamente deve tradursi in un provvedimento amministrativo, puntualmente motivato.

Ne consegue che l'approvazione di un calendario venatorio perpetuo, con legge, eccettuato il decreto regionale "riduttivo" sulle specie e gli argomenti scelti da Regione, viola le disposizioni della Legge n. 157 del 1992, ponendosi in contrasto la legge regionale 17/2004 con l'art. 97 e 117, comma 2, lettera s) e 9 Cost..

## **II) Violazione dell'articolo 18 della legge 157/92, violazione del principio di precauzione, difetto di motivazione e di istruttoria**

Regione Lombardia ha autorizzato un carniere giornaliero di 30 uccelli per cacciatore di avifauna migratoria dei quali 10 di palmipedi.

Ciò avviene senza alcuna verifica della sostenibilità di un prelievo abnorme, superiore addirittura allo stock di uccelli disponibili in natura; senza sapere quali siano gli abbattimenti degli anni scorsi; le condizioni della popolazione (non solo in Italia); senza acquisire il prescritto parere ISPRA; senza alcuna considerazione del principio di precauzione.

**III) Illegittimità per eccesso di potere per violazione dell'articolo 1 e 18 della legge 157/92, violazione del principio di precauzione, difetto di istruttoria e di motivazione – sviamento di potere**

ISPRA ha aperto il parere sottolineando che l'apertura generale della caccia dovrebbe essere fissata al 1° ottobre.


Regione, ovviamente, ha deciso il contrario.

Per superare, si ritiene, visto che non c'è alcuna presa di posizione nel provvedimento, il parere ISPRA, Regione elenca le specie ed il loro stato di conservazione, ignorando però i dati contenuti nella propria proposta di piano faunistico venatorio regionale (ufficiali) che smentiscono le superficiali e partigiane motivazioni dedotte nell'atto gravato.

GALLINELLA D'ACQUA (pag. 6/7 decreto)

Regione prevede il seguente periodo di caccia: dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023.

Il prelievo di gallinella d'acqua sul territorio regionale nel periodo 2002-2020 (Fonte dati Regione Lombardia -Proposta di PFVR, pag.43) mostra un trend consolidato negativo:




La previsione di un carniere stagionale elevatissimo (10 esemplari al giorno, per tutti i giorni di caccia, per tutti i cacciatori, quindi nell'ordine di decine di milioni di esemplari abbattibili non è legittimo ed è in contrasto con gli articoli di legge ed i principi indicati in rubrica.

FOLAGA (pag. 7/8 decreto)

Regione prevede il periodo di caccia dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023.

La specie è SPEC 3, minacciata in declino o rara a scala europea con popolazione concentrata in Europa.

Il prelievo di folaga sul territorio regionale nel periodo 2002-2020 (Fonte dati Regione Lombardia - proposta PFVR pag. 42) è stato caratterizzato da un progressivo calo.



La previsione di un carniere stagionale elevatissimo (10 esemplari al giorno, per tutti i giorni di caccia, per tutti i cacciatori, quindi nell'ordine di decine di milioni di esemplari non è legittimo ed è in contrasto con gli articoli di legge ed i principi indicati in rubrica.

GERMANO REALE (pag. 8/9 decreto)

Regione prevede la caccia dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023.

Il prelievo di germano reale sul territorio regionale nel periodo 2002-2020 (Fonte dati Regione Lombardia- Proposta PFVR, pag.43) ha mostrato un *pattern* di progressiva crescita fino al 2009. Tale valore era in parte condizionato dalle operazioni di immissione artificiali, che vengono eseguite periodicamente.

La stessa Regione da atto di fluttuazioni significative che non evidenziano certo la prosperità della specie.



La previsione di un carniere stagionale elevatissimo (10 esemplari al giorno, per tutti i giorni di caccia, per tutti i cacciatori, quindi nell'ordine di decine di milioni di esemplari, non è legittimo, è sproporzionato ed è in contrasto con gli articoli di legge ed i principi indicati in rubrica.


ALZAVOLA (pag. 9 decreto)

Regione prevede una stagione di caccia dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023.

La specie alzavola è SPEC 3 ossia specie minacciata in declino o rara a scala europea con popolazione concentrata in Europa.

Nella lista rossa italiana è indicata con la sigla EN ossia in pericolo.

L'andamento regionale degli abbattimenti, nel periodo considerato, è a dir poco irregolare e meriterebbe attenzione e cautela (assenti tutte e due).




La previsione di un carniere stagionale elevatissimo (10 esemplari al giorno, per tutti i giorni di caccia, per tutti i cacciatori, quindi nell'ordine di decine di milioni di esemplari da abbattere, non è legittimo, in quanto in contrasto con l'articolo 1 della legge 157/92 ed il principio di precauzione.

CODONE (pag. 10 decreto)

Regione prevede un arco di cacciabilità dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023, con carniere stagionale di 25 capi.

La specie Codone è SPEC 3 ossia specie minacciata in declino o rara a scala europea con popolazione concentrata in Europa.

Il prelievo di codoni sul territorio regionale, nel periodo 2002-2020 (fonte dati Regione Lombardia – Proposta PFVR, pag. 41) mostra abbattimenti piuttosto irregolari e con trend secco, decrescente.




Anche per questa specie il pur (minimamente) ridotto carniere conduce a numeri non sostenibili e perciò illegittimi, in quanto in contrasto con l'articolo 1 della legge 157/92 ed il principio di precauzione.

FISCHIONE (pag. 10/11 decreto)

Anche per questa specie il periodo di caccia va dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023.

Gli abbattimenti sono ben rappresentati dalla tabella che segue: oscillanti ed in continuo, costante ribasso.




La previsione di un carniere stagionale elevatissimo (10 esemplari al giorno, per tutti i giorni di caccia, per tutti i cacciatori, quindi nell'ordine di decine di milioni di esemplari, non è legittimo, in quanto in contrasto con l'articolo 1 della legge 157/92 ed il principio di precauzione.

MESTOLONE (pag. 11/12 decreto)

Periodo di caccia: 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023.

A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 3). Nella lista rossa italiana è indicata con la sigla VU ossia vulnerabile

Il prelievo di mestolone sul territorio regionale nel periodo 2002-2020 (Fonte dati: Regione Lombardia- Proposta PFVR, pag. 44) è in decrescita evidente.




La previsione di un carniere stagionale elevatissimo (10 esemplari al giorno, per tutti i giorni di caccia, per tutti i cacciatori, quindi nell'ordine di decine di milioni di esemplari, non è legittimo, in quanto in contrasto con l'articolo 1 della legge 157/92 ed il principio di precauzione.

MARZAIOLA (pag. 12 decreto)

Regionale prevede il solito periodo: dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023.

La specie marzaiola è SPEC 3 ossia specie minacciata in declino o rara a scala europea con popolazione concentrata in Europa. E' anche una specie indicata nella lista rossa italiana con la sigla VU ossia vulnerabile.

Il prelievo di marzaiola sul territorio regionale nel periodo 2002-2020 (Fonte Regione Lombardia- Proposta PFVR, pag. 44) è in drastico calo.




La previsione di un caniere stagionale elevatissimo (10 esemplari al giorno, per tutti i giorni di caccia, per tutti i cacciatori, quindi nell'ordine di decine di milioni di esemplari, non è affatto legittimo, in quanto in contrasto con l'articolo 1 della legge 157/92 ed il principio di precauzione.

CANAPIGLIA (pag. 12 decreto)

Periodo di caccia: dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023.

A livello europeo la specie è attualmente considerata depauperata ed in uno stato di conservazione sfavorevole (SPEC 3). Nella lista rossa italiana è indicata con la sigla NT ossia quasi minacciata.

Il prelievo di canapiglia sul territorio regionale nel periodo 2002-2020 (Fonte dati Regione Lombardia – Proposta PFVR , pag. 40) è stato irregolare, con valori compresi tra circa 500 e 1.000 esemplari, con trend in diminuzione.



La previsione di un carniere stagionale elevatissimo (10 esemplari al giorno, per tutti i giorni di caccia, per tutti i cacciatori, quindi nell'ordine di decine di milioni di esemplari non è legittimo, in quanto in contrasto con l'articolo 1 della legge 157/92 ed il principio di precauzione.

\*

Regione Lombardia applica, perpetuamente, il limite massimo di carniere di cui alla L.r. 17/2004 (articolo 2, comma 1), che di fatto non c'è. Invece, nel rispetto dell'articolo 18 della l. 157/92, doveva l'Ente effettuare una valutazione attuale, sulla base dei dati a disposizione (tra l'altro, i propri), dei livelli di prelievo sostenibili.

Infatti, il tetto dei prelievi giornalieri è stabilito per generi e solo con limite massimo giornaliero.

Il che significa fissare limiti annuali esorbitanti, perché ogni cacciatore può abbattere per tutta la stagione un numero di uccelli elevatissimo, purché non superi la (già alta) soglia massima giornaliera.

Il che significa autorizzare ad abbattere più animali di quelli che ci sono.

Evidentemente i cacciatori sono, poi, degli etologi perché la legge regionale non distingue le specie, che sono raggruppate nella legge regionale in: palmipedi, trampolieri e rallidi.

Tra l'altro la definizione della l.r. 17/2004 di "trampolieri", per dirne una, è ritenuta (dagli studiosi) antiquata.

Fatto sta che non essendovi alcuna limitazione stagionale numerica effettiva, ponderata, sostenibile e logica, considerando il numero di cacciatori dell'ultima stagione venatoria (oltre 54.770, di cui 37.702 esercitano in Pianura e 15.696 comprensori alpini - D.d.u.o. 11 maggio 2022 - n. 6409 "*Determinazione dell'indice di densità venatoria nel territorio a gestione programmata della caccia, per la stagione venatoria 2022/2023*"), anche ipotizzando che l'attività venatoria contro la fauna migratoria fosse esercitata solo dal 50% degli aventi diritto, il prelievo autorizzato per le specie, durante tutta la stagione venatoria, è assurdo e sproporzionato.

Ciò che significa autorizzare, in violazione della legge e di tutti i principi che presiedono alla gestione del patrimonio naturale (in questo caso animale), la caccia senza effettivi limiti, utilizzando in modo sviato il calendario venatorio, che ha tutt'altra funzione ed obiettivo.

**IV) Illegittimità per eccesso di potere per violazione dell'articolo 1 della legge 157/92, violazione del principio di precauzione, difetto di istruttoria e di motivazione - sviamento di potere sotto altro profilo - violazione articolo 42 della l. 157/92**

Il motivo attiene alla autorizzazione alla chiusura posticipata alle specie Cessena e tordo Sassello al 19 gennaio invece del 10 gennaio, con un (finto) limite di trenta capi giornalieri abbattibili.

ISPRA (pag. 5) scrive che: "*Considerando unicamente il disposto dell'art. 7, comma 4, della Direttiva Uccelli, si dovrebbe fissare il termine del prelievo al 31 dicembre per il Tordo bottaccio, al 10 gennaio per l'Alzavola e il Tordo sassello e al 20 gennaio per la Gallinella d'acqua.*

*Tuttavia nel definire le date di chiusura dei periodi di caccia va presa in considerazione la necessità di prevedere un'unica data di chiusura della caccia nel caso di gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti (zone umide) e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Questo approccio consente di:*

- a) prevenire possibili errori di identificazione durante l'esercizio della caccia;*
- b) limitare il disturbo all'avifauna causato dall'attività venatoria anche alle specie non cacciabili in quel periodo e alle specie protette;*
- c) rendere più efficace l'azione di sorveglianza da parte degli organi preposti alla vigilanza venatoria.*

*Per una disamina dei primi due punti si rimanda alla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (par. 2.6). Per quanto concerne gli aspetti legati alla vigilanza venatoria, si richiamano le iniziative assunte a livello nazionale per intensificare le azioni di contrasto agli illeciti contro gli uccelli selvatici, anche in risposta alle richieste della Commissione Europea e della comunità sovranazionale. Un'unica data di chiusura della caccia per specie simili consente una migliore gestione delle popolazioni nel loro complesso, contribuendo al mantenimento della biodiversità, come previsto dalla recente modifica della Carta Costituzionale, che ha introdotto la tutela ambientale tra i principi fondamentali dello stato italiano.*

*Applicando quanto indicato nella citata Guida alla disciplina della caccia (si vedano in particolare i par. 2.6.6 e 2.6.20), sarebbe necessario fissare la data di chiusura in modo da tutelare le specie che iniziano più precocemente la migrazione di ritorno. Pertanto i termini del prelievo al 31 dicembre per il Tordo bottaccio e al 10 gennaio per l'Alzavola andrebbero estesi rispettivamente a tutti i turdidi e agli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli).*


*Tuttavia, considerando i trend demografici del Tordo bottaccio e dell'Alzavola, che risultano stabili o in incremento a livello europeo secondo la recente Red-List redatta da BirdLife International (2021), si ritiene tecnicamente accettabile estendere per una decade la cacciabilità di queste due specie. Sulla base di tali valutazioni, questo Istituto è del parere che le date di chiusura della prossima stagione venatoria possano essere fissate al 10 gennaio 2023 per i tordi (Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello) e al 20 gennaio 2023 per gli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli).”*

Regione Lombardia prevede l'abbattimento delle specie Tordo Sassello e Cesena dal 1° ottobre 2022 al 19 gennaio 2023. Il carniere giornaliero e stagionale è previsto dall'art. 2 della l.r. 17.4.2004: 30 capi giornalieri senza limite stagionale.

Orbene, per la specie

#### CESENA

Il prelievo sul territorio regionale nel periodo 2002-2020 (fonte dati Regione Lombardia - proposta piano faunistico venatorio pag. 41) è altalenante con tendenza alla diminuzione.




Status Cesena: La specie non risulta SPEC (BirdLife International 2017) ma la popolazione nidificante in Italia è in uno stato di conservazione cattivo (Gustin et al. 2016) e risulta quasi minacciata (NT) nella più recente lista rossa degli uccelli nidificanti in Italia (Peronace et al. 2012); il documento Key Concepts indica l'inizio della migrazione preriproduttiva alla seconda decade di gennaio; le informazioni relative alle ricatture estere in Italia (n= 898) hanno evidenziato che la migrazione pre-nuziale inizia già in dicembre (seconda decade di dicembre) (Spina & Serra 2003, Andreotti et al. 2004, Spina & Volponi 2008b), con un arrivo tardivo comunque dei contingenti migratori.

#### TORDO SASSELLO

Il prelievo di tordo sassello sul territorio regionale nel periodo 2002-2020 è risultato pari a un valore medio annuale di quasi 183.000 capi.

Le consistenze numeriche dei prelievi vanno da un massimo di circa 320.000 esemplari nel 2007 a un minimo di circa 91.000 capi nel 2020.

Il trend degli abbattimenti è in drastico calo (Dati fonte Regione Lombardia – Proposta PFVR, pag. 47).



La specie tordo sassello è SPEC 1 specie esclusiva dell'Europa e minacciata a livello globale. Nella lista rossa italiana è indicata con la sigla NT ossia quasi minacciata.

Nella "Checklist italiana delle popolazioni di uccelli rendicontate" del "Rapporto Direttive Nature (2013/2018) Sintesi dello stato di conservazione delle specie e degli Habitat di interesse comunitario e delle azioni di contrasto alle specie esotiche di rilevanza unionale in Italia", luglio 2021, edito da ISPRA, il Tordo sassello è SPEC 1 ossia specie minacciata in declino o rara a scala europea con popolazione concentrata in Europa.

La legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il ritorno al luogo di nidificazione, nonché durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/CE.

Le date di chiusura della caccia delle specie Cesena e Tordo sassello, non sono perciò compatibili con i limiti temporali indicati nel documento "Key Concepts", secondo il quale la data di inizio migrazione prenuziale corrisponde alla II decade di gennaio per Bottaccio e Cesena e alla III decade per il Tordo sassello).

Si richiama sul punto la sentenza TAR Liguria n. 769/2018 e quella del Consiglio di Stato, III Sezione, n. 7182/2019. Si riporta una parte del testo della sentenza del Consiglio di Stato: *“Ad opposte conclusioni deve pervenirsi in relazione alla specie **tordo sassello**, la cui migrazione pre-nuziale, secondo i “Key Concepts” ed il parere ISPRA suindicato, inizia nella terza decade di gennaio, in coincidenza (e sovrapposizione) con il periodo terminale di caccia previsto dal calendario venatorio oggetto di controversia.*

*Deve infatti osservarsi che la stessa delibera impugnata (pag. 33) richiama “i dati forniti dall’ISPRA nella pubblicazione “Spina F. & Volponi S., 2008 – Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero*

*dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. Pagina 238”, laddove si evidenzia che nella terza decade di gennaio si verifica un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l’inizio della migrazione prenuziale che la tabella N. 03507/2019 REG.RIC. riportata a pagina 237 indica a partire dalla terza decade di febbraio”.*

*Aggiunge sul punto la citata delibera regionale che “pur volendo prendere a riferimento, nella più conservativa delle ipotesi, la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida.*

*Ebbene, come si evince dalle su riportate indicazioni, la stessa Amministrazione regionale ammette che la migrazione pre-nuziale del tordo sassello inizia nella terza decade di gennaio (o comunque fornisce sul punto indicazioni non univoche di segno contrario), e ciononostante ritiene che la Guida legittimi tout court la sovrapposizione (perché, come si è detto, di carattere “teorico”).*

*Come si è visto, tuttavia, la Guida, applicata coerentemente con la Direttiva ed i relativi “Key Concepts”, alla luce del principio euro-giurisprudenziale di “completa protezione” della specie nel periodo della migrazione pre-nuziale, non legittima siffatta conclusione, in mancanza di dati scientifici concludenti nel senso dell’effettiva assenza della “sovrapposizione” (recte, del suo carattere meramente “teorico”).... Le motivazioni addotte dalla Regione sono affermazioni che, persino senza considerare la loro irrilevanza sotto il profilo tecnico-scientifico, non sono in alcun caso idonee a superare il principio di precauzione, di derivazione comunitaria, che funge da criterio per orientare tutte le politiche ambientali dei Paesi dell’Unione Europea.*

*L’acquisizione di qualificati pareri tecnici mirano a valutare la concreta sostenibilità dell’esercizio venatorio, per tempi, modalità e misura, con l’esigenza di protezione della fauna. A questo fine esplica un rilievo centrale la funzione svolta dall’ISPRA, le cui funzioni consultive (art. 7 L. 157/92) si ascrivono nella*

*logica di individuare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, come tali ricadenti nella sfera legislativa esclusiva dello Stato (cfr. Corte Cost. sentenza n. 278 del 2012; 107/2014) siccome riconducibili al valore ambiente (cfr. da ultimo, sul punto Cons. Stato n. 3852 del 22 maggio 2018 in relazione al calendario venatorio della Regione Basilicata).*

*Il parere al calendario venatorio lombardo emesso da Ispra, organo deputato per legge, entra a far parte della sua fase istruttoria, in cui le valutazioni e gli accertamenti ivi espressi non possono legittimamente essere quasi tutti pretermessi, come avvenuto nel caso in esame.*

**V) Violazione dell'articolo 1 e 18 della l. 157/92 – difetto di motivazione - violazione del principio di precauzione**

Regione, per la specie beccaccia (pagina 13/14/15 decreto), stabilisce che la stagione di caccia inizi il 18 settembre 2022 e si concluda al 19 gennaio 2023. Il carniere, giornaliero, è fissato in 2 capi.

A sostegno della scelta l'Ente cita una serie di studi che però sono anacronistici e non ufficiali.

ISPRA (pag. 5 parere) ha scritto che: *“In considerazione della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la Beccaccia e della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la specie nella seconda metà dell'inverno, in particolare in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie, la chiusura della caccia al 31 dicembre.*

*Inoltre si valutano positivamente le specifiche disposizioni adottate per la tutela della specie al fine di salvaguardare le popolazioni svernanti in occasione di eventi climatici avversi approvate con il Decreto n.9133 del 05.07.2021 “Approvazione del protocollo METEO BECCACCIA”. Un'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio 2023 va tuttavia subordinata alla corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità che prevedano la razionale pianificazione del prelievo a partire dall'analisi dei dati dei capi*

*abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale attraverso l'impiego di personale qualificato. Allo stato attuale non risultano pervenuti allo scrivente Istituto i dati di prelievo e monitoraggio sopra citati."*

L'Istituto ha chiesto altresì che un'eventuale estensione del periodo caccia-  
bile sino al 10 gennaio 2023 fosse subordinato alla corretta gestione della  
specie, basata su principi di sostenibilità che prevedano la razionale piani-  
ficazione del prelievo a partire dall'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal  
monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di migrazione  
prenuziale attraverso l'impiego di personale qualificato.

Sul punto l'Istituto non mancò di segnalare che *"Allo stato attuale non ri-  
sultano pervenuti allo scrivente Istituto i dati di prelievo e monitoraggio sopra  
citati"*.

Lo stesso tipo di risposta lo ha avuto la ricorrente Associazione.

Regione, rispondendo ad una istanza di accesso, spiegava che  
(prot.M1.2022.0109513 del 10/06/2022) per la stagione 2021-2022 i dati  
non sono ancora disponibili, il monitoraggio della specie durante le fasi di  
svernamento e di migrazione prenuziale attraverso l'impiego di personale  
qualificato non è ancora stato attivato e che le misure di salvaguardia di cui  
al protocollo meteo beccaccia (D.d.u.o n.9133 del 05/07/2021) non sono  
state attivate poiché i parametri meteorologici previsti non si sono mai veri-  
ficati.

TAR LIGURIA, con sentenza n. 769 del 04.10.2018, accogliendo un motivo  
di ricorso, spiegava che: *"I ricorrenti si dolgono della circostanza che il calen-  
dario venatorio, in pretesto contrasto con il parere ISPRA, abbia consentito la  
conclusione del periodo di caccia al 20 gennaio anziché al 31 dicembre e che  
non abbia previsto un meccanismo ad hoc per sospendere l'attività venatoria  
in caso di ondate di gelo."*

*La scelta del di prolungare il periodo di caccia fino al 19 gennaio sia in contrasto con il documento Key Concepts che individua la data di inizio della migrazione pre-nuziale nella seconda decade di gennaio.*

*In particolare l'articolo 42 della Legge comunitaria 2009/147/CE, nel modificare la Legge 157/92 vieta l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione.*

*Ne deriva quindi la illegittimità del calendario venatorio laddove non tiene conto né dei principi di precauzione che subordinano l'esercizio della caccia alla conservazione delle specie faunistiche, né dello specifico avviso di ISPRA, secondo il quale, con riferimento alla beccaccia, la migrazione prenuziale cade nella seconda di gennaio.*

Gli stessi argomenti valgono per l'atto gravato lombardo.

**VI) Violazione dell'articolo 1, comma 7, della L.r. 17/2004 e dell'articolo 19, comma 1 della legge 157/92 – difetto di istruttoria ed eccesso di potere per irragionevolezza palese**

In data 29.07.2022 è stato notificato e iscritto a ruolo al TAR Lombardia il ricorso (rg.1429/2022) per l'accertamento del silenzio serbato da Regione sulla istanza trasmessa a Regione Lombardia medesima in data 28 giugno 2022.


La istanza del 28 giugno era finalizzata a fare assumere a Regione Lombardia i doverosi provvedimenti a tutela della fauna selvatica, in vista della imminente apertura della stagione venatoria, a causa delle gravissime, notissime, acclarate, riconosciute, preoccupanti condizioni metereologiche che caratterizzano, da mesi, ormai, le stagioni: invernale, primaverile ed estiva, come previsto anche dalla legge.

Il presente motivo è dedotto, perciò, in via subordinata, nell'ipotesi in cui non fosse accolta la domanda cautelare proposta nell'altro giudizio connotato dal particolare rito.

La scarsità di precipitazioni persiste ormai dal dicembre 2021 e la carenza ha ridotto il totale della riserva idrica (laghi, invasi ed equivalente idrico della neve) al di sotto dei minimi osservati negli ultimi 15 anni.

La quantità di riserva idrica su scala regionale registrata il 17 luglio si attesta infatti al 64% sotto la media del periodo 2008-2020, con l'equivalente idrico della neve (SWE) esaurito da oltre un mese e con i laghi e gli invasi ai minimi del periodo di riferimento (Nota del 26.07.2022 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente: <https://www.snpambiente.it/2022/07/26/riserve-idriche-ai-minimi-storici-nel-nord-italia/>).

Le precipitazioni a carattere di rovescio e temporalesco che hanno interessato alcuni settori alpini e prealpini a fine luglio non hanno modificato il quadro generale delle riserve idriche in Lombardia, che rimane immutato (Fonte ARPA Lombardia: <https://www.arpalombardia.it/Pages/Riserve-idriche-in-Lombardia-ai-minimi-storici.aspx>).



Tab.Fonte Arpa: <https://www.snpambiente.it/2022/07/26/riserve-idriche-ai-minimi-storici-nel-nord-italia/>

L'Osservatorio permanente sugli utilizzi della risorsa nel bacino del Fiume Po (giunto oggi alla sua 8° convocazione stagionale dall'inizio del 2022 e ormai ribattezzato delle "crisi idriche") ha proiettato il 20 giugno 2022 uno scenario desolante in cui "la penuria diffusa di acqua disponibile condiziona

*e aggrava pesantemente le già acclamate difficoltà territoriali di agricoltura e habitat.”*( <https://www.adbpo.it/siccita-gravissima-allerta-rossa-con-possibilita-per-le-regioni-di-chiedere-lo-stato-di-emergenza-proseguono-pero-gli-utilizzi-centellinati-per-altri-dieci-giorni-per-minimizzare-i-possibili-danni/>

I dati di ISPRA, ARPA, SNP, Protezione Civile, ecc. indicano che il corrente anno è stato caratterizzato da una situazione meteorologica decisamente critica, contraddistinta da temperature massime assai elevate, temperature medie superiori a quelle di tutti anni passati e prolungati periodi di siccità, che hanno determinato in Lombardia una situazione di accentuato stress in molti ecosistemi, determinando una condizione di pregiudizio per la conservazione della fauna con effetti negativi nel breve e nel medio periodo sulla dinamica di popolazione di molte specie, specialmente quelle che versano in condizioni di criticità SPEC 3 ossia specie minacciata in declino o rara a scala europea con popolazione concentrata in Europa (Beccaccia, Beccaccino, Frullino, Codone, Mestolone, Alzavola, Marzaiola, Canapiglia, Folaga) e per le quali esiste un piano di gestione nazionale della specie (Coturnice, Allodola).

Pur non essendo disponibili ad oggi stime attendibili del quantitativo dei danni arrecati al patrimonio ambientale e, in particolare, alla fauna selvatica, è incontrovertibile il pesantissimo danno subito da habitat e dalla fauna.

In un contesto regionale ambientale più drammatico rispetto alle crisi del 2003, del 2017 e del 2021, Regione Lombardia ha recentemente persino richiesto (e lo Stato lo ha accordato) lo stato di emergenza nazionale e le proiezioni per il futuro prossimo non sono confortanti.

E perciò illegittimo che il provvedimento gravato, in violazione delle norme indicate in rubrica, abbia del tutto ignorato la calamità naturale e non abbia assunto alcuna azione a tutela degli animali selvatici.

Oltre alla siccità, si percuote sulla fauna selvatica anche la furia venatoria, che non trova limiti ed ostacoli di sorta, neppure nella legge e nella evidenza dei fatti.

Del resto le norme indicate in rubrica non lasciano alcuna discrezionalità. L'utilizzo del verbo servile "*possono*" non tragga in inganno. La norma non attribuisce affatto alle regioni un potere discrezionale, giacché non è rimessa alla volontà dell'Ente la decisione di assumere misure restrittive o inibitorie dell'attività venatoria.

Piuttosto, l'impianto normativo rimette alle regioni solo la prudente valutazione della soglia di importanza del fenomeno contingente (ambientale, climatico, meteorologico o della consistenza faunistica di una o più specie) all'avverarsi del quale la misura restrittiva o inibitoria deve essere obbligatoriamente assunta.

Ciò in quanto la disciplina normativa, a partire dal titolo, la legge 157/92: "*Tutela della fauna omeoterma...*" e via via in tutto il testo normativo: articolo 1 e 2 della legge, è diretta a proteggere la fauna, non solo quella cacciabile, subordinandone la estrazione dall'ambiente per fini venatori alla verifica che ciò "*non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica...*".

Dunque, allorquando si verificano una o più delle condizioni elencate in via generale ed ampia dal legislatore nel primo comma dell'articolo 19, come è indubitabilmente nel caso attuale per la crisi idrico-climatica, incombe sulle regioni il dovere giuridico di assumere senza indugio la misura che, nella singola situazione ed esigenza rappresentata e richiesta dall'evento, permetta di assicurare la tutela degli interessi pubblici dichiarati.

Nel caso in esame è fuor di ogni dubbio che la situazione meteo-climatica, con riflessi che si percuotono pesantemente sull'ambiente e la fauna che vi alberga, è non già solo "*importante*" ma gravissimo, acclarato, preoccupante ed eccezionale sia per la portata dei fenomeni che per la loro durata ed intensità.

Come descritto in fatto e comunque ormai divenuto nozione di comune esperienza, non mancano tutti gli organi di stampa e di informazione di ricordarci quotidianamente l'evoluzione *in pejus* di tutti gli indicatori ambientali, idrici ed economici.

Al riguardo si anticipa e replica già alla probabile argomentazione regionale difensiva: c'è stato od è previsto un acquazzone; sono previsti o ci sono stati due/tre giorni di perturbazione; la situazione sta migliorando o le previsioni indicano un calo delle temperature e così via.

Si tratta all'evidenza di argomenti del tutto inidonei a fare ritenere superata o superabile una situazione ambientale e climatica che trova origine in mesi e mesi di siccità, nella riduzione degli apporti piovosi e nevosi, in temperature elevatissime che hanno sconvolto gli equilibri di un territorio che, storicamente, da *illo tempore* era, e ci si augura tornerà ad essere, uno dei più ricchi di acqua d'Europa.

Sussiste(va) dunque l'obbligo giuridico, in ragione delle norme richiamate in epigrafe di ricorso e dello stato di calamità in corso, per Regione Lombardia, di assumere un provvedimento in linea con i dettami di legge.

### **Domanda cautelare**

La fauna selvatica è sotto assedio: per le forze della natura, scatenate dall'essere umano, che ha raddoppiato in centocinquant'anni la percentuale di CO2 nell'atmosfera terrestre, e per via (anche) dell'Ente intimato che ha posto in essere un provvedimento (e ve ne sono altri che non sono stati impugnati sul genere) che mettono a repentaglio la fauna selvatica, per di più in un periodo appunto già di per sé molto negativo.

Il danno è irreparabile perché gli animali uccisi non resuscitano e le perdite sarebbero ancora più significative perché incidono su popolazioni provate dal clima, dalla siccità e dalle conseguenze che essa ha portato.

Non si dubita che la difesa regionale riterrà addirittura produttiva e favorevole per gli animali la crisi climatica, ma tutti (Enti, Istituti di ricerca, gli animali e le persone più avvedute) sono di parere contrario.

Vi sono tutte le ragioni, dunque, per chiedere il beneficio della richiesta tutela cautelare.

In ragione di quanto sopra, l'Associazione LAC, come in atti rappresentata e difesa,

c h i e d e

che l'Ill.mo T.A.R. per la Lombardia, Milano, adito voglia:

- in sede cautelare: inibire su tutto il territorio regionale il prelievo venatorio delle specie cacciabili, previa audizione del difensore in Camera di Consiglio, per via dello stato di grave crisi climatica proclamato; in via subordinata, ordini a Regione Lombardia di recepire integralmente il parere reso da ISPRA;

- nel merito, previa rimessione alla C.C. della eccezione di illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 3, comma 1 e 2, della l.r 17/2004, accogliere il ricorso ed annullare il provvedimento impugnato.

Verrà versato il contributo unificato nella misura di € 650.

Spese legali e CU rifiuto.

Milano, 11 agosto 2022

Avv. Claudio Linzola

LINZOLA  
CLAUDIO  
Avvocato  
11.08.2022  
15:22:05  
GMT+01:00

